



**Newsletter di aggiornamento  
e approfondimento  
Gennaio 2025**

**Fondazione  
Rubes Triva**

**24**ORE  
PROFESSIONALE

Newsletter realizzata da 24 ORE PROFESSIONALE  
per Fondazione Rubes Triva, gennaio 2025

# Sommario

## NEWS E APPROFONDIMENTI

### **Sicurezza e prevenzione, in arrivo il Rating per l'autovalutazione**

Mauro Pizzin,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 24 dicembre 2024*

4

### **Il Gps sull'automobile non è essenziale per l'attività lavorativa**

Alessandro Necchio e Alessia Anzellotti,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 23 dicembre 2024*

6

### **Il Facility Management per la manutenzione del costruito: integrazione con i modelli BIM digitali**

Roberto Gai,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 20 dicembre 2024*

8

### **Il rapporto dell'Inail: in Sicilia sono in crescita gli incidenti sul lavoro**

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Rapporti Sud", 20 dicembre 2024*

18

### **Bando Inail da 600 milioni per la sicurezza sul lavoro**

Claudio Tucci,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Imprese&Territori", 19 dicembre 2024*

20

### **Senza patente a crediti sanzione sul 10% dei lavori**

Antonella Iacopini,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 11 dicembre 2024*

22

### **Formazione preposti, nuovi chiarimenti ministeriali sull'aggiornamento periodico**

Barbara Garbelli,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 4 dicembre 2024*

24

## SENTENZE

### **Risarcimento del danno alla salute, il dipendente deve dimostrare solo l'insalubrità del posto di lavoro**

Giampaolo Piagnerelli,

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 19 dicembre 2024*

27

### **Il caporalato non è configurabile per lavori intellettuali**

a cura della Redazione Diritto,

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 12 dicembre 2024*

28

### **Infortunio sul lavoro, esclusa la responsabilità dell'ente per l'acquisto dei soli dispositivi di protezione collettivi in assenza di risparmio di spesa**

a cura della Redazione Diritto,

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 5 dicembre 2024*

30

## L'ESPERTO RISPONDE

32

---

**RASSEGNA NORMATIVA**

34

---

**ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE**

37

---

***Chiusa in redazione il 7 gennaio 2024***

*news e approfondimenti*

## Sicurezza e prevenzione, in arrivo il Rating per l'autovalutazione

*Mauro Pizzin,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 24 dicembre 2024*

Uno strumento in grado di valutare le imprese sulle prestazioni in materia di sicurezza, dai potenziali molteplici ambiti di applicazione e che terrà conto tanto dell'andamento infortunistico quanto della gestione della salute e sicurezza in azienda.

Saranno queste le caratteristiche salienti del Rating sicurezza e prevenzione (Rsp), sviluppato dall'Inail e in fase di pubblicazione, di cui si dà conto nel più ampio Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro adottato con decreto del Lavoro del 17 dicembre.

L'Rsp, vincitore nel 2024 del premio Issa, associazione internazionale di sicurezza sociale, assegna un punteggio maggiore alle imprese che non solo hanno dimostrato un particolare interesse nella salute e sicurezza dei propri lavoratori, ma che sono risultate virtuose in termini di rischio infortunistico. Nel Piano si sottolinea che sono in corso i lavori per il rilascio del servizio, che sarà reso disponibile alle imprese che intendano verificare il proprio livello prestazionale di sicurezza tramite uno specifico sistema di profilazione per l'accesso.

L'Rsp è composto da due elementi: il rating di sinistrosità e quello di prevenzione. Il primo è in grado di determinare il livello di rischio infortunistico dell'azienda attraverso due indicatori specifici che tengono conto della frequenza e della gravità degli infortuni in base a un periodo di osservazione costituito dall'ultimo quinquennio rilevato al 31 ottobre di ogni anno. Il secondo è basato, invece, su aspetti inerenti a un approccio gestionale che va al di là del mero adempimento di legge e chiama in causa le aziende che hanno Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (Sgsl) certificati o Modelli di organizzazione, gestione e controllo (Mog) asseverati.

Lo strumento si presta a utilizzi che possono andare dalla selezione per l'aggiudicazione nei bandi di gara promossi dalla committenza pubblica per la qualificazione degli operatori economici all'individuazione di aziende che necessitano di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, passando anche per la valutazione dell'Rsp come requisito d'accesso delle imprese alle liste di fornitori delle stazioni appaltanti. Nel Piano, in particolare, si evidenzia che «appare ragionevole» un percorso volto all'adozione di tale indicatore

anche in relazione all'attribuzione di punti della patente a crediti e che è pensabile una sua adozione, su base volontaria, dalle stazioni appaltanti «in termini di premialità delle aziende partecipanti alle gare pubbliche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*news e approfondimenti*

## Il Gps sull'automobile non è essenziale per l'attività lavorativa

*Alessandro Necchio e Alessia Anzellotti,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 23 dicembre 2024*

*Le indicazioni dell'Ispettorato e del Garante privacy sui controlli nei confronti dei lavoratori*

Il datore di lavoro è titolare, tra i vari poteri, del potere di controllo che si sostanzia nella possibilità di verificare l'esatto adempimento degli obblighi da parte dei dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. La disciplina riferita a tale attività di controllo concilia due esigenze contrapposte, rispettivamente in capo al datore di lavoro e al lavoratore. Infatti, se da un lato è utile al datore per verificare e assicurare il rispetto del regolamento aziendale affinché venga tutelata la proprietà contro eventuali furti o danni, nonché garantire la sicurezza e la produttività, dall'altro garantisce il rispetto del diritto alla privacy del lavoratore.

A seguito dell'evoluzione tecnologica che sta sempre più caratterizzando la nostra società e gli ambienti lavorativi, l'interesse della dottrina e della giurisprudenza si è man mano orientato alla disciplina dei controlli a distanza.

L'articolo 4 della legge 300/1970 stabilisce che l'impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti che permettono un controllo a distanza deve rispettare il principio di necessità e proporzionalità, secondo cui il loro utilizzo deve essere giustificato da esigenze organizzative e produttive, nonché da esigenze legate alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale. L'installazione di questi strumenti è consentita solo previo accordo stipulato con le Rsu o le Rsa e, nel caso di più unità produttive ubicate in province diverse della stessa regione o di regioni diverse, l'accordo può essere stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo sindacale, è necessario che le aziende ottengano apposita autorizzazione dell'Itl. Resta sottinteso, come ribadito dall'Ispettorato, che il consenso dei lavoratori non può sostituire il mancato accordo sindacale o il provvedimento autorizzativo.

Quanto al controllo diretto sugli strumenti utilizzati dai dipendenti per lo svolgimento della propria attività lavorativa, nonché sugli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, non è necessario un accordo analogo, fatta salva l'informativa ai lavoratori circa le modalità con cui vengono effettuati tali controlli, nel rispetto del codice privacy. L'inosservanza di queste

condizioni rende illegittimo l'utilizzo delle informazioni raccolte.

Interessanti sono state le interpretazioni dell'Ispettorato e del Garante in merito ad alcune situazioni che possono venirsi a creare o che possono rendersi necessarie. Con riferimento ad esempio al riconoscimento biometrico, è stato chiarito che i dati raccolti tramite la rilevazione dell'impronta della mano dei lavoratori, necessaria per l'accesso a determinate aree, devono essere memorizzati e poi automaticamente cancellati dopo 7 giorni. Al contrario, sostiene il Garante, non è ammesso il riconoscimento facciale per l'accesso al posto di lavoro.

Altre volte, per scopi assicurativi, produttivi e di sicurezza, può rendersi necessaria l'installazione dei sistemi di geolocalizzazione negli automezzi di trasporto utilizzati dai dipendenti. Sul tema è interessante il dibattito avvenuto tra la direzione interregionale del lavoro di Milano e l'Ispettorato. La prima, infatti, sostiene che rientra nella definizione di strumento di lavoro anche il Gps, per cui, anche nell'ipotesi di successiva installazione, non è da considerare elemento aggiuntivo. A questo parere si contrappone l'interpretazione dell'Inl, che ha avuto modo di affermare come i sistemi di geolocalizzazione siano da considerarsi elemento aggiunto agli strumenti di lavoro, in quanto non sono essenziali per l'esecuzione dell'attività. Pertanto, secondo quest'ultima concezione, si rivelerebbe necessaria l'autorizzazione da parte dell'autorità competente prima di utilizzare tali dispositivi.

Infine, merita un accenno il controllo della posta elettronica. Il Garante della privacy ha fornito alcune specifiche rispetto all'utilizzo della mail sul posto di lavoro e dei relativi obblighi in capo al datore di lavoro. È necessario, in via preventiva, che i lavoratori siano informati in modo chiaro sulle modalità di utilizzo della posta elettronica e di eventuali controlli, e che il datore di lavoro, oltre ad osservare gli obblighi di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali, rispetti la normativa di conservazione e trattamento dei dati ricavabili dall'utilizzo di tali tecnologie. Nel rispetto della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 12 dicembre 2015, il Garante ha ricordato come il controllo della posta elettronica sia consentito a condizione che il controllo sia limitato allo scopo per cui questo viene effettuato.

Infine, come chiarito dal Garante, è utile ricordare come sia considerato illecito il comportamento dell'azienda che, in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro, mantiene attivo l'account della posta elettronica del dipendente e vi accede comunque.

*news e approfondimenti*

## Il Facility Management per la manutenzione del costruito: integrazione con i modelli BIM digitali

*Roberto Gai,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 20 dicembre 2024*

Il Facility Management è oggi una delle discipline professionali e operative in più rapida espansione a livello globale. Il suo successo deriva dalla capacità di rendere gli edifici in cui viviamo e lavoriamo, privati o pubblici che siano, molto più efficienti, funzionali, sicuri e confortevoli. Integrati con l'insieme delle infrastrutture circostanti. Una gestione adeguata delle strutture migliora la qualità della vita degli occupanti, riduce i rischi per la sicurezza e consente prestazioni operative ed economiche superiori. In questo articolo, analizzeremo il significato del Facility Management, le sue principali funzioni, le potenzialità e i vantaggi associati a questo processo. Inoltre, parleremo di come il Facility Management può essere integrato con il Building Information Modeling (BIM) per ottimizzare i processi di manutenzione degli asset e garantire una gestione più efficiente del ciclo di vita di un'opera.

Copiando brutalmente la definizione di Wikipedia, chiariamo innanzitutto cosa si intende per Facility Management: "In economia aziendale, il Facility Management (norme e definizione ufficiale europea: EN 15221, "Integration of processes within an organisation to maintain and develop the agreed services which support and improve the effectiveness of its primary activities") è la funzione di un'organizzazione che gestisce lo spazio di lavoro in modo che sia adeguato e fruibile alle persone (sia lavoratori che ospiti/utenti). Si occupa dei processi che non riguardano il core business di un'impresa o le finalità di un ente pubblico, ovvero produttività d'ufficio, utility, sicurezza, telecomunicazioni, servizio mensa, manutenzioni, ecc. Nell'accezione oggi di uso più comune, per Facility Management si intende principalmente tutto ciò che afferisce alla gestione di edifici unitamente ai loro impianti e servizi connessi, quali, ad esempio, gli impianti elettrici e termoidraulici, gli impianti di illuminazione, di condizionamento, ma anche i servizi di pulizia, facchinaggio, ristorazione e benessere aziendale, portineria, giardinaggio, flotta aziendale, vigilanza, sanificazione (ad esempio la derattizzazione), prenotazioni, e tante altre." (Fonte: [https://it.wikipedia.org/wiki/Facility\\_Management](https://it.wikipedia.org/wiki/Facility_Management)). Volendo dare una definizione più "professionale", diciamo che l'associazione no-profit IFMA (Institute Facility Management Association) lo definisce come "la disciplina aziendale che coordina lo spazio fisico di lavoro con le risorse umane e l'attività propria dell'azienda. Integra i principi della gestione economica e finanziaria d'azienda, dell'architettura e delle scienze comportamentali e

ingegneristiche". Questa la definizione di IFMA. Detto in altri termini, "il Facility Management è il processo di progettazione, implementazione e controllo attraverso il quale le Facility (ovvero gli edifici e i servizi necessari a supportare e facilitare l'attività dell'azienda) sono individuate, specificate, reperite ed erogate allo scopo di fornire e mantenere quei livelli di servizio in grado di soddisfare le esigenze aziendali, creando un ambiente di lavoro di qualità con una spesa il più possibile contenuta".

Quello del Facility Management è perciò un approccio integrato che, attraverso la progettazione, pianificazione ed erogazione di servizi di supporto all'attività principale dell'azienda, mira ad aumentare l'efficacia dell'organizzazione e a renderla capace di adattarsi con facilità e rapidità ai cambiamenti del mercato. I tre aspetti principali che caratterizzano la disciplina del Facility Management sono quello strategico, quello analitico e quello gestionale-operativo.

L'aspetto strategico concerne ogni decisione relativa alla politica di gestione e reperimento dei servizi, di distribuzione delle risorse da impiegare per supportare gli obiettivi corporate (predisposizione e gestione del budget, ripartizione dei costi, ecc.), di scelta del fornitore, ecc.

L'aspetto analitico è relativo alla comprensione delle necessità dei Clienti Interni relative ai servizi, al controllo dei risultati della gestione e dell'efficienza nell'erogazione del servizio, all'individuazione di nuove tecniche e tecnologie che supportino il business aziendale. Si tratta quindi di un aspetto fondamentale per far sì che il Facility Management contribuisca fattivamente al conseguimento degli obiettivi dell'azienda.

L'aspetto gestionale-operativo concerne la gestione e il coordinamento di tutti i servizi complessivamente intesi (non dei singoli servizi) e include la definizione di sistemi e procedure e l'implementazione e reingegnerizzazione dei processi di erogazione.

Considerando che il termine "Facility" si riferisce, in senso ampio, a "struttura", comprendendo infrastrutture, terreni, aree, opere, apparecchiature e dispositivi (parte tangibile), nonché servizi (parte intangibile), che rendono possibili i processi primari di un'organizzazione, è evidente che l'obiettivo principale del Facility Management è quello di "coordinare" (ovvero, To Manage) lo spazio fisico di lavoro con le risorse umane e le attività specifiche dell'azienda.

Pur essendo il principale obiettivo del Facility Management quello di supportare la gestione di una struttura (residenziale, produttiva, commerciale, di servizio che sia), la definizione mette in luce l'importanza di questo processo come disciplina aziendale all'interno di una qualsiasi organizzazione. Esso si propone di coordinare lo spazio fisico di lavoro con le risorse umane e le attività svolte

all'interno di un'organizzazione. In termini più semplici, il Facility Management è un approccio integrato per la gestione di edifici, sistemi e risorse di un'organizzazione, volto a garantire che l'ambiente fisico soddisfi le esigenze degli utenti e supporti le funzioni fondamentali dell'azienda.

I servizi di Facility Management vengono generalmente suddivisi in due categorie fondamentali:

-Hard Facilities;

-Soft Facilities.

I primi si concentrano sulla gestione dei componenti fisici delle strutture, di conseguenza la maggior parte di essi appartiene al settore della manutenzione. Tra gli Hard Services rientrano, ad esempio, tutte le attività finalizzate alla gestione di impianti idraulici e di drenaggio, sistemi di illuminazione e HVAC, sistemi di sicurezza antincendio, impianti meccanici ed elettrici, componenti costruttivi e strutturali dell'edificio.

I Soft Services sono correlati al mantenimento di un luogo di lavoro confortevole e sicuro; quindi, si concentrano sul soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Esempi comuni includono servizi di pulizia e custodia, smaltimento dei rifiuti, disinfestazioni, pianificazione e organizzazione dello spazio, manutenzione del terreno e del paesaggio, adozione di misure di sicurezza, rifornimento di mobili e attrezzature, mantenimento degli standard di comfort, gestione dei sistemi di informazione.

I vantaggi e i risultati che una corretta e precisa attività di Facility Management porta con sé non sono troppo difficili da individuare. Anzi, viene quasi naturale e spontaneo elencarli: riduzione e contenimento dei costi, miglioramento della sicurezza, mantenimento di ambienti di lavoro sicuri, produttivi, confortevoli e coinvolgenti, estensione della vita utile e del ciclo di vita degli asset tangibili e non, rallentamento della perdita di valore materiale e immateriale degli immobili, aumento della soddisfazione dei clienti e dei collaboratori interni.

Chiarita la definizione di questo concetto, possiamo ora permetterci di uscire dal formalismo dell'inglesismo "Facility Management" per calarlo nella familiarità della lingua italiana. Semplificando, quindi, possiamo affermare sostanzialmente che Facility Management = manutenzione. Per evitare che in molti si scandalizzino, diciamo che "il Facility Management è quella funzione integrata di un'organizzazione che unisce da una parte la gestione delle strutture, con dall'altra la manutenzione ai fini di un corretto funzionamento". Il Facility Management organizza, standardizza, codifica, definisce, univoca

tutte le procedure di manutenzione del building e dei suoi spazi all'interno di un'unica funzione e di un'unica responsabilità. Ha inizio nel momento in cui termina la fase di costruzione, e comprende tutte quelle attività necessarie a mantenere inalterato nel tempo un livello di efficienza adeguato a soddisfare le funzioni per cui l'edificio è stato progettato.



*Immagine creata con AI di ChatGPT.com*

Il modello utilizzato nella fase di gestione e manutenzione degli asset è il cosiddetto modello "As Built", che ha come obiettivo principale quello di documentare la realtà costruita. Questo modello, infatti, rappresenta l'opera come è stata effettivamente realizzata, e viene costantemente aggiornato in funzione degli interventi effettuati nel corso della sua vita utile. Oltre a riportare l'esatta collocazione degli elementi (come arredi, attrezzature, impianti, dispositivi, tubazioni, condotte, ecc.), il modello As Built contiene una serie di informazioni utili a supportare l'attività del Facility Manager (manuali, schede tecniche, ecc.). Se integrato con sistemi che permettono di rilevare in tempo reale le informazioni sullo stato dell'edificio (IoT), questo modello si trasforma in un vero e proprio gemello virtuale dell'opera (Digital Twin), che ci permette di interagire con la realtà circostante. Grazie a questa interazione, i Facility Manager sono in grado di simulare il comportamento dell'opera, e adottare soluzioni di gestione più efficienti.

In quest'ottica, in un contesto dove integrazione e collaborazione devono

esistere nel modo più stretto e naturale possibile, pensare ad un processo di integrazione sempre più profonda fra BIM e Facility Management, offre una serie di vantaggi. Un BIM Facility Management software permette, grazie all'integrazione del BIM con sistemi dedicati alla gestione della manutenzione, di interagire direttamente con il Digital Twin dell'edificio arricchito di tutte le informazioni necessarie e di formulare piani di manutenzione più adeguati. Questo perché uno degli aspetti più rappresentativi del BIM è proprio la sua natura collaborativa che mira a coinvolgere tutte le parti interessate sin dall'inizio del processo. È proprio questa una delle maggiori potenzialità del BIM che oggi viene sfruttata all'interno delle attività di Facility Management con sempre più frequenza e proficuità. Infatti, nei processi BIM, a differenza dell'approccio tradizionale, i soggetti incaricati della gestione delle facility collaborano con il team di progettazione e contribuiscono alla pianificazione degli asset fin dalle fasi embrionali, fornendo ad esempio indicazioni utili sulla scelta dei materiali, sull'organizzazione dello spazio, sul tipo di apparecchiature da installare e sulla tipologia di informazioni richieste per la manutenzione. Tutto questo si traduce in una significativa riduzione dei tempi e dei costi di gestione dell'opera. Tutto questo significa che fin dalla progettazione embrionale si possono effettuare scelte consapevoli e mirate anche per progettare e costruire fin da principio un edificio "a prova della migliore manutenzione futura".

Il Building Information Modeling (BIM), noto in italiano come Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione, rappresenta un approccio per ottimizzare la pianificazione, la realizzazione e la gestione delle costruzioni attraverso l'uso di software specifici. Questo metodo consente di raccogliere, combinare e collegare digitalmente tutti i dati pertinenti a un progetto edilizio. Inoltre, la costruzione virtuale può essere visualizzata come un modello tridimensionale geometrico. Il Building Information Modeling trova applicazione nel settore delle costruzioni sia per la progettazione (architettónica, ingegneristica e impiantistica) e la costruzione, sia nel Facility Management e per la manutenzione. Il Building Information Modeling è un metodo di lavoro che ha il grande vantaggio di poter essere utilizzato costantemente durante l'intero ciclo di vita di un edificio o di un'infrastruttura, come unico punto di riferimento, come unico contenitore di tutte le informazioni sui singoli componenti del costruito.



*Immagine creata con AI di ChatGPT.com*

Il BIM può essere descritto come il processo di sviluppo, crescita e analisi di modelli virtuali multidimensionali generati digitalmente tramite software. Nella filiera delle costruzioni, il BIM supporta la comunicazione, la cooperazione, la simulazione e l'ottimizzazione di un progetto durante l'intero ciclo di vita dell'opera. Il termine BIM si riferisce dunque a un modello che integra dati diversi relativi a un edificio, collegati alle varie discipline coinvolte. I dati nel modello sono numerosi e comprendono tutte le informazioni su specifici componenti di una costruzione. Il ciclo di vita di un'opera costruita va dalla fase di progettazione a quella di realizzazione, fino all'uso e alla manutenzione. Un BIM può contenere qualsiasi informazione riguardante l'edificio o le sue parti, con le informazioni più comuni che riguardano la localizzazione geografica, la geometria, le proprietà dei materiali, le fasi di realizzazione, le operazioni di manutenzione e lo smaltimento a fine ciclo.

Il Building Information Modeling (BIM) offre numerosi vantaggi nel settore dell'architettura, ingegneria e costruzione, rendendolo una scelta sempre più popolare. Innanzitutto, consente una visualizzazione migliorata grazie ai modelli 3D, che facilitano la comprensione del design e permettono di eseguire simulazioni per valutare l'impatto di variabili come luce, ombra e materiali. Inoltre, promuove la collaborazione e la comunicazione tra i membri del team, poiché tutti possono accedere e modificare il modello su una piattaforma condivisa, riducendo il rischio di malintesi e errori. La sua capacità di automatizzare compiti ripetitivi contribuisce a un'efficienza maggiore e a un

risparmio di tempo, migliorando la pianificazione delle attività e delle risorse e riducendo i tempi di costruzione. Sotto il profilo economico, il BIM permette una previsione più accurata dei costi di costruzione e manutenzione, facilitando anche il monitoraggio delle spese durante il ciclo di vita del progetto. Inoltre, promuove la sostenibilità attraverso l'analisi energetica e la scelta di materiali eco-compatibili. Infine, il BIM si integra perfettamente con altre tecnologie e strumenti, come la realtà aumentata e la realtà virtuale, supportando anche l'integrazione con sistemi intelligenti per edifici connessi. In sintesi, il BIM rappresenta un approccio innovativo e vantaggioso per migliorare l'efficienza, la sostenibilità e la collaborazione nel settore delle costruzioni.

Il Building Information Modeling può essere applicato a diversi livelli di maturità; anche un semplice CAD rientra nel modello informativo. Attualmente si riconoscono diversi livelli di applicazione del BIM, a seconda della profondità delle informazioni e del grado di collaborazione implementato. Il percorso verso l'adozione del BIM è generalmente visto come un processo graduale di sviluppo, che va da fasi distinte fino a un sistema in cui tutti i partecipanti alla creazione del modello collaborano in sincronia, contribuendo alla virtualizzazione dell'edificio. I livelli di dettaglio, invece, noti come LOD (Level Of Detail), definiscono in modo preciso il grado di approfondimento delle informazioni presenti nel modello BIM. Questi livelli fungono da riferimento stabilito dal committente, consentendo a tutti i partecipanti di sviluppare il modello BIM con un'uguale definizione dei contenuti durante tutte le fasi del processo di progettazione e realizzazione dell'opera.

Quando si parla di BIM, spesso si commette l'errore di considerarlo solo come un modello digitale tridimensionale. In realtà, come abbiamo detto finora, il BIM abbraccia l'intero processo edilizio. Si fa riferimento a diverse dimensioni del BIM, partendo dalla dimensione 3D, che rappresenta digitalmente l'oggetto, fino ad arrivare alla dimensione 7D, che considera anche la sostenibilità. Secondo la normativa italiana UNI 11337-6, il BIM è composto da sette dimensioni:

1D: Progettazione concettuale;

2D: Documentazione 2D come piante, prospetti e sezioni;

3D: Rappresentazione tridimensionale del prodotto;


4D: Analisi temporale (programmazione);

5D: Analisi dei costi (computi, stime e valutazioni economiche);

6D: Fase di gestione dell'opera (uso, manutenzione e dismissione);

7D: Valutazione della sostenibilità (sociale, economica e ambientale).

Insieme a tutti gli altri vantaggi elencati poc'anzi derivanti dalla scelta di adottare la metodologia BIM, non meno importante è la sua perfetta capacità di integrare in sé stesso anche i processi di gestione della manutenzione e del ciclo di vita post-costruzione, come abbiamo anticipato in precedenza, poiché il BIM fornisce una documentazione dettagliata che semplifica le operazioni future e consente aggiornamenti facili per riflettere modifiche o interventi.



Tra le varie dimensioni del BIM, dunque, ne troviamo appunto come abbiamo visto, anche una specifica, la 6D, dedicata proprio al Facility Management, che si distingue come una vera e propria rivoluzione per il settore. Questa dimensione arricchisce i modelli BIM con informazioni critiche per la gestione delle strutture, promuovendo una maggiore efficienza dei progetti, sostenibilità e benefici a lungo termine.

I servizi di gestione delle strutture con 6D BIM si riferiscono all'integrazione di dati completi per il Facility Management in un modello BIM 3D. Il BIM applicato al Facility Management va oltre le tradizionali dimensioni del BIM 3D (geometria) e 5D (costi). Per il BIM il Facility Management rappresenta, quindi, il punto d'arrivo: il momento in cui tutte le informazioni e i dati, organizzati in maniera strutturale dalle fasi iniziali del processo, diventano parte integrante della manutenzione di un immobile o di una infrastruttura.

Integra dati essenziali relativi alle strutture, come dettagli per il funzionamento e la manutenzione, specifiche degli apparecchi, programmi di manutenzione,

informazioni sulle garanzie e altro ancora. Questo modello arricchito rappresenta una risorsa preziosa per i Facility Manager, fornendo loro informazioni e strumenti critici per accedere ai dati, gestire e mantenere l'edificio o l'infrastruttura durante l'intero ciclo di vita e migliorare il processo decisionale

Ad esempio, i Facility Manager possono utilizzare il modello BIM per:

- Pianificare e programmare le attività di manutenzione.
- Monitorare lo stato degli asset.
- Analizzare il consumo energetico.
- Valutare l'utilizzo degli spazi.

Per implementare il 6D Facility Management, si utilizzano software BIM specializzati. Uno dei software più diffusi è Autodesk Revit. Il primo passo consiste nello sviluppo di un modello BIM 3D per l'edificio o il progetto infrastrutturale. Questo modello include informazioni geometriche e architettoniche dettagliate. Revit consente di creare modelli BIM intelligenti che integrano anche i dati 6D. Una volta completato il modello 3D, si integrano i dati rilevanti per il Facility Management. Questi dati includono informazioni sui componenti dell'edificio, come i sistemi HVAC, gli impianti elettrici, l'idraulica, i sistemi antincendio e molto altro. I dati integrati vengono arricchiti con ulteriori dettagli, come:

- Programmi di manutenzione.
- Specifiche tecniche delle attrezzature.
- Dettagli del produttore.
- Informazioni sulle garanzie.
- Schemi di consumo energetico.

I Facility Manager, i team di manutenzione e gli altri stakeholder possono accedere al database e ottenere informazioni essenziali in qualsiasi fase del ciclo di vita dell'edificio, dalla costruzione all'operatività e alla manutenzione. Il 6D BIM, inoltre, consente di monitorare le prestazioni di un edificio nel tempo, aiutando a identificare problemi, opportunità di miglioramento e includendo tutte le informazioni relative al tracciamento dell'occupazione degli spazi, al movimento di persone e merci, e all'uso delle risorse. Questo porta a inevitabili benefici nel tempo, identificabili nei risparmi energetici, costi di manutenzione ridotti e un maggiore comfort per gli occupanti.

L'automazione, inclusa l'intelligenza artificiale (AI), sta rapidamente trasformando il 6D Facility Management in vari modi. L'AI analizza i dati provenienti da sensori e altre fonti per prevedere i guasti degli impianti. Queste informazioni consentono di programmare la manutenzione preventiva, riducendo il numero di guasti improvvisi. L'AI può monitorare il consumo energetico di un edificio e individuare aree di ottimizzazione, processando rapidamente e costantemente una mole di dati impressionante e con tempi infinitesimali rispetto a quelli che impiegherebbe un umano per farli.

L'AI può anche regolare la domanda energetica in un edificio, adattando temperatura, illuminazione e altri sistemi in base ai livelli di occupazione e alle condizioni climatiche e può ottimizzare le prestazioni degli impianti HVAC, regolando temperatura, umidità e flusso d'aria per creare un ambiente confortevole con un minimo consumo energetico. L'intelligenza artificiale può anche infine essere impiegata per pianificare e ottimizzare la pulizia delle strutture, oltre che identificare rischi di sicurezza analizzando i dati registrati dalle telecamere di sorveglianza o dai sistemi di controllo degli accessi.

Il tutto corredato dalla generazione di report e analisi avanzate per coadiuvare i processi decisionali del Facility Management, identificando e prevedendo tendenze, modelli e anomalie.

Il 6D Facility Management rappresenta un progresso fondamentale nel campo del BIM e del Facility Management, fornendo ai Facility Manager dati completi per gestire in modo efficiente edifici e infrastrutture durante il loro intero ciclo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*news e approfondimenti*

## Il rapporto dell'Inail: in Sicilia sono in crescita gli incidenti sul lavoro

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Rapporti Sud", 20 dicembre 2024*

Nei primi dieci mesi del 2024 gli infortuni sul lavoro in Sicilia sono cresciuti del 2,4% (da 21.652 dello stesso periodo 2023 a 22.166) segnando un aumento superiore a quello nazionale che è pari allo 0,4% (491.439 gli eventi registrati al 31 ottobre 2024 in tutta l'Italia rispetto ai 489.526 dello stesso periodo del 2024). È questo il dato che emerge dal rapporto dell'Inail Sicilia di cui è direttore Giovanni Asaro presentato nei giorni scorsi a Palermo. Non solo: le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale nei primi dieci mesi di quest'anno sono state 71, in aumento del 24,5% rispetto a quello dello stesso periodo del 2023 (pari a 57). «Il 23,9% degli infortuni mortali denunciati nell'Isola sono avvenuti in itinere (cioè, nel tragitto casa-lavoro-casa). In tutto il territorio nazionale, nei primi dieci mesi del 2024, sono state 890 le denunce di infortunio con esito mortale, 22 in più rispetto alle 868 registrate nel pari periodo del 2023».

Analizzando i dati per singolo settore d'attività economica si registra il maggior numero di eventi infortunistici nel settore sanità e assistenza sociale, 1989 casi denunciati al 31 ottobre, seguito dal settore costruzioni con 1497 infortuni e il settore commercio, che comprende anche la riparazione di auto e motoveicoli, con 1338 infortuni sul lavoro. L'andamento degli infortuni in itinere, (cioè, quelli avvenuti nel tragitto casa-lavoro-casa) si caratterizza in Sicilia per un aumento del 15%, da 3.475 registrati da gennaio ad ottobre del 2023 a ben 4.000 eventi denunciati al 31 ottobre 2024, superiore di oltre 10 punti percentuali all'incremento nazionale, pari al 5% (da 77.525 a 81.432). Le tre province siciliane che, dal primo di gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, hanno segnato una crescita di infortuni sono: Catania con 6.131 denunce (il 27,6% del totale regionale), Palermo con 5.080 denunce (22,9% del totale regionale) e Messina con 2.641 denunce (11,9% del totale regionale).

«Sono state oltre 35.000 le prestazioni per "prime cure" erogate in favore di lavoratrici e lavoratori infortunati sul lavoro residenti in Sicilia e poi 720 le aziende ispezionate nel territorio siciliano e 20 i progetti e gli eventi realizzati per accrescere la cultura della sicurezza - spiegano dall'Istituto -. L'Inail ha stanziato oltre 28 milioni di euro in favore delle imprese siciliane e destinati ad aumentare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro con il bando ISI e 4989 attività di verifica su attrezzature, macchine ed impianti per accertare i livelli di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro». Ultimo dato: nel settore della vigilanza

ispettiva l'Inail ha registrato, da gennaio a ottobre 2024, una quota di irregolarità nelle aziende pari 94,16%: su 468 aziende sottoposte a verifica da parte del personale ispettivo dell'Inail, sono state 433 quelle risultate irregolari. Sempre nello stesso periodo sono stati regolarizzati 1.537 lavoratori e sono stati accertati premi omessi per 5,8 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*news e approfondimenti*

## Bando Inail da 600 milioni per la sicurezza sul lavoro

*Claudio Tucci,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Imprese&Territori", 19 dicembre 2024*

L'Inail mette sul piatto 600 milioni per sostenere le aziende che scelgono di investire in prevenzione, realizzando progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'importo, quasi 100 milioni in più rispetto ai 508 stanziamenti nel 2023, è contenuto nel nuovo bando Isi 2024, pubblicato ieri (nelle 15 edizioni dell'iniziativa sono stati destinati al sistema produttivo italiano oltre quattro miliardi di incentivi).

Diverse le novità previste in questa edizione, illustrate ieri a Roma dai vertici dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo (presidente dell'Istituto), Marcello Fiori (dg) e Guglielmo Loy (presidente del Civ), alla presenza dei ministri Marina Calderone (Lavoro) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura). Il nuovo avviso punta a incrementare la partecipazione delle micro e piccole imprese, per le quali è ora prevista la possibilità di anticipare il 70% delle somme concesse, e di quelle operanti in settori ad alto rischio. Tra le priorità anche il sostegno agli interventi di innovazione tecnologica, con un'attenzione particolare all'ammodernamento dei macchinari, e la promozione dell'adozione di modelli organizzativi (Mog) e sistemi di gestione della sicurezza (Sgsl) da parte delle aziende.

I 600 milioni sono ripartiti in cinque assi di finanziamento. Al primo sono destinati 105 milioni, suddivisi in 93 milioni per la prevenzione del rischio chimico e di quelli legati a rumore, vibrazioni, movimentazione manuale di persone e carichi e all'emergenza nel settore della pesca, e in 12 milioni per l'adozione di Mog e Sgsl. Una delle novità è l'introduzione di un punteggio premiante per le imprese partecipanti che hanno già adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato per la norma Uni En Iso 45001:2023.

Al secondo asse sono destinati 165 milioni, dedicati alla prevenzione dei rischi infortunistici, come quelli derivanti dalle cadute dall'alto, dalle lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento e dall'utilizzo di macchine obsolete. Il terzo asse (150 milioni) riguarda i progetti di rimozione di coperture e controsoffitti in materiali contenenti amianto. Tra le spese ammissibili rientrano anche quelle relative all'installazione di pannelli fotovoltaici integrati nelle nuove coperture, per contribuire alla riduzione della dipendenza da fonti fossili e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Il quarto asse stanziava 90

milioni ed è riservato alle micro e piccole imprese che operano in settori tipici del made in Italy; altri 90 milioni (quinto asse) vanno alle micro e piccole imprese dell'agricoltura primaria.

Destinatarie degli incentivi sono le imprese, anche individuali. L'importo massimo erogabile è pari a 130mila euro e può coprire fino al 65% delle spese sostenute (si sale all'80% per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e per quelli presentati da giovani agricoltori).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*news e approfondimenti*

## Senza patente a crediti sanzione sul 10% dei lavori

*Antonella Iacopini,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 11 dicembre 2024*

Il valore dei lavori sul quale calcolare l'importo della sanzione amministrativa, cui vanno incontro imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente a crediti (o di un documento equivalente) o con una patente con meno di 15 crediti, è quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Valore da considerarsi al netto dell'Iva.

Con nota 9326 del 9 dicembre 2024 vengono date nuove indicazioni dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) in merito alle modalità di calcolo per il trattamento sanzionatorio, connesso alla patente a crediti, previsto dell'articolo 27, comma 11, del Dlgs 81/2008, pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6mila euro, non soggetto alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del Dlgs 81/2008.

Di norma, il contratto di appalto/subappalto contiene un capitolato dei lavori affidati e un costo degli stessi. Il riferimento economico al valore dei lavori del singolo contratto di appalto/subappalto sottoscritto dal trasgressore, quale base di calcolo, va a scongiurare il rischio che un artigiano, cui viene affidato ad esempio un lavoro di modesto valore nell'ordine di poche centinaia di euro, si veda comminare una sanzione relativa all'importo complessivo dei "lavori" che si riferiscono all'impresa per cui opera del valore di milioni di euro.

In sede di verifica ispettiva, gli ispettori del lavoro potranno chiedere tanto all'impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente, l'esibizione del contratto o del capitolato. Inoltre, sarà possibile prendere a riferimento anche eventuali preventivi formulati dall'impresa o dal lavoratore autonomo sottoscritti per accettazione dal committente.

Diversamente, ove le parti non abbiano formalizzato e indicato il valore dei lavori, esattamente come nel caso in cui il 10% del valore dei lavori risulti di importo inferiore a 6mila euro, la sanzione verrà determinata prendendo a riferimento detta soglia minima.

Una volta individuato il dato economico di riferimento - 10% del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di 6mila euro prevista dal legislatore - la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l'articolo 16 della legge 689/1981. Ne consegue che per lavori di valore fino a 60mila euro la sanzione amministrativa sarà sempre pari a 2mila euro, ovvero ai sensi del citato articolo 16 pari alla terza

parte della sanzione prevista.

Competenti all'accertamento dell'illecito e all'irrogazione della relativa sanzione non sono solo gli ispettori del lavoro. Infatti, in assenza di esplicita previsione normativa, pari poteri sono riconosciuti anche al personale delle aziende sanitarie locali, quale organo di vigilanza competente di cui all'articolo 13 del Dlgs 81/2008. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'Ispettorato del lavoro competente a emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà quello nel cui ambito territoriale opera il funzionario che ha accertato l'illecito.

Infine, nella nota viene evidenziato che l'impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento verranno allontanati dal personale ispettivo, con gli effetti previsti dall'articolo 650 del Codice penale, che li informerà dell'impossibilità di operare all'interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del Dlgs 81/2008 in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza*

*news e approfondimenti*

## Formazione preposti, nuovi chiarimenti ministeriali sull'aggiornamento periodico

*Barbara Garbelli,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 4 dicembre 2024*

*Confermata dal Lavoro la cadenza quinquennale in attesa del nuovo Accordo Stato – Regioni di riassetto della disciplina secondaria sulla formazione*

L'obbligo dell'aggiornamento della formazione dei preposti continua a tenere banco; infatti, dopo le modifiche apportate dal Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021, all'articolo 37 del "Testo unico" della sicurezza 81/2008, non si attenua ancora la discussione su alcune delle innovazioni introdotte da tale decreto e, in particolare, su quelle riguardanti la periodicità di tale aggiornamento, anche per i riflessi che comporta sul piano della responsabilità penale del datore di lavoro e del dirigente.

Infatti, il novellato articolo 37 del Dlgs 81/2008, stabilisce in primo luogo al comma 7-bis che, per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti la loro formazione deve essere svolta «...interamente con modalità in presenza...».

Scompare, quindi, la possibilità riconosciuta dall'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 di svolgere alcuni argomenti previsti nella formazione aggiuntiva (numeri da 1 a 5 dell'Accordo) e l'aggiornamento del preposto in modalità e-learning, essendo ammessa in entrambi i casi la sola modalità in presenza.

### **La nuova periodicità dell'aggiornamento della formazione**

Ma se, invero, tale previsione non presenta sostanzialmente criticità sul piano interpretativo, il contrario si rileva, invece, per la previsione contenuta nel successivo comma 7-ter, che detta una specifica periodicità per l'aggiornamento della formazione dei preposti; infatti, la stessa deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque «...ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi».

Si tratta, quindi, di innovazioni che il legislatore ha introdotto al fine di rendere più efficace la formazione di tale figura strategica, anche alla luce delle modifiche introdotte dello stesso provvedimento all'articolo 19 del Dlgs 81/2008, che ne disciplina gli obblighi prevenzionistici.

Pertanto, rispetto a quanto prevede l'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, l'aggiornamento passa da quinquennale a biennale, mentre resta fermo che tale obbligo scatta immediatamente in caso variazioni del quadro espositivo ai rischi, cosa che del resto già era possibile desumere dalla previgente normativa.

### **La posizione interpretativa della Commissione per gli interpelli del ministero del Lavoro**

Questa nuova previsione fin dalla sua genesi è stata, tuttavia, oggetto di diverse interpretazioni e, in particolare, la dottrina (minoritaria) ha sostenuto che in effetti l'obbligo dell'aggiornamento biennale della formazione dei preposti già sarebbe in vigore.

Si tratta, tuttavia, di un indirizzo che francamente non regge; infatti, come chiarito dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare 16 febbraio 2022, n.1, nelle more dell'emanazione del nuovo Accordo Stato – Regioni di riassetto delle norme sulla formazione, i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere agli obblighi formativi nei confronti dei preposti (e dei dirigenti) secondo la previgente normativa di cui al già richiamato Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011.

Peraltro, nello stesso interpello l'Ispettorato ha anche molto opportunamente sottolineato che, alla luce dell'interpretazione sistematica del riformato articolo 7 del Dlgs 81/2008 «... Ne consegue che i nuovi obblighi..., ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del Dlgs 758/1994».

Malgrado tali chiarimenti, da più parti sono stati però segnalati ancora indirizzi che continuano a essere di segno opposto e, a tal proposito, la Cciaa di Modena ha presentato alla Commissione del ministero del Lavoro apposita istanza, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 81/2008, chiedendo «... qualche informazione sull'aggiornamento del corso da preposti. Quale la scadenza? Ogni due anni come dice la L. 215/2021 o ogni 5 anni come dichiarava l'accordo stato regione del 2011?».

E la Commissione ministeriale, quindi, confermando l'orientamento già espresso nell'interpello 24 ottobre 2024, n.6, conforme a quello dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con questo nuovo del 3 dicembre 2024, n.7, ha nuovamente ribadito che «... sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell'articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all'adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano».

Pertanto, bisognerà attendere l'entrata in vigore dell'atteso nuovo Accordo Stato – Regioni di riassetto della disciplina secondaria sulla formazione, di cui all'articolo 37, comma 2 del Dlgs 81/2008, affinché sia applicabile il regime introdotto con il Dl 146/2021.

sentenze

## Risarcimento del danno alla salute, il dipendente deve dimostrare solo l'insalubrità del posto di lavoro

Giampaolo Piagnerelli,

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 19 dicembre 2024*

*Dopo la palla passa al datore che deve provare di aver adottato tutte le cautele per evitare incidenti sul luogo di lavoro*

Per il risarcimento del danno alla salute del prestatore, quest'ultimo deve affermare (con la debita documentazione) che il luogo di lavoro fosse insalubre. Una volta adempiuto tale obbligo la palla passa al datore che deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza e cautela per evitare l'incidente al proprio dipendente.

### **L'articolo 2087 del codice civile**

E così - in relazione all'articolo 2087 del codice civile - la Corte di cassazione (ordinanza n. 33307/24) puntualizza che l'onere di allegazione dell'inadempimento che fa carico al lavoratore consiste non già nella individuazione della misura di prevenzione violata bensì nella indicazione della presenza nell'ambiente di lavoro di uno o più fattori di rischio per la sua salute, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa.

### **L'onere probatorio**

Assolto tale onere di allegazione e di prova e dimostrata, altresì, la dipendenza della malattia dai suddetti elementi di rischio, compete, invece, al datore di lavoro, al fine di documentare l'assenza di colpa, allegare e mostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a evitare il danno, non solo prescritte da specifiche norme ma anche suggerite dalle conoscenze scientifiche al momento disponibili.

### **Le conclusioni**

Per concludere il citato articolo 2087 del codice civile pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo: di conseguenza, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate (specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza).

sentenze

## Il caporalato non è configurabile per lavori intellettuali

a cura della Redazione Diritto,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 12 dicembre 2024

### **Lavoro irregolare - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Caporalato - Art. 603 -Bis, comma primo, n. 2, cod. pen. - Lavoro intellettuale - Configurabilità del reato – Esclusione**

Non è possibile configurare il reato previsto e punito dall'art. 603-bis c.p. in relazione ai rapporti contrattuali e al tipo di attività lavorativa di tipo intellettuale in quanto il dato testuale della norma preclude l'applicazione della norma a categorie di lavoro che avvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavori manuali, siano essi in ambito agricolo o artigianale o industriale. La norma infatti si riferisce al reclutamento o all'utilizzazione di manodopera, termine semanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione (Nella specie è stato escluso lo sfruttamento di docenti da parte del presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, esercente attività di istruzione secondaria, in concorso con la preside dell'istituto paritario e altri, che approfittando del loro stato di bisogno, li costringeva a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati)

### **Corte di Cassazione, Sezione 2 Penale, Sentenza 28 novembre 2024, n. 43662**

### **Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - In genere - Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dell'utilizzatore di manodopera - Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Sufficienza.**

Integra l'elemento soggettivo del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro anche il dolo eventuale dell'utilizzatore di manodopera, ossia la consapevole accettazione del rischio che solo una parte residuale della retribuzione conferita all'intermediario venga poi effettivamente corrisposta ai lavoratori.

### **Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 13 dicembre 2021, n. 45615**

**Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - In genere - Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Requisiti - Mera condizione di irregolarità amministrativa del lavoratore - Reato - Esclusione - Fattispecie.**

La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del "caporale" e del datore di lavoro, essendo lo sfruttamento evincibile dalla penosa situazione personale e abitativa degli extracomunitari, dalla durata oraria della prestazione, svolta senza dotazioni di sicurezza e corsi di formazione e senza fruizione del riposo settimanale, nonché dall'entità della retribuzione, decurtata sensibilmente per spese affrontate dal datore di lavoro).

**Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 6 ottobre 2020, n. 27582**

sentenze

## **Infornunio sul lavoro, esclusa la responsabilità dell'ente per l'acquisto dei soli dispositivi di protezione collettivi in assenza di risparmio di spesa**

*a cura della Redazione Diritto,*

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 5 dicembre 2024*

### **Responsabilità amministrativa dell'ente – Sicurezza sul lavoro – Normativa antinfortunistica - Lavori in quota - Morte del lavoratore - Dispositivi di sicurezza - Art. 111, comma 1, D.Lg. n. 81/2008 – Verifica del risparmio di spesa per utilizzo di misure collettive anziché individuali**

In tema di responsabilità amministrativa degli enti per violazione delle norme antinfortunistiche, occorre verificare se sussista il risparmio di spesa per la società nel caso di acquisto di misure di protezione collettive - anziché individuale e se sussista un risparmio in termini di tempo di lavorazione nell'adozione di una modalità di spostamento del lavoratore rispetto ad un altro (nel caso di specie non risultava provato la riduzione dei tempi di lavorazione per l'azienda che aveva deciso di far salire in quota il lavoratore con una scala anziché con una piattaforma elevatrice).

**Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 26 novembre 2024, n. 42968**

### **Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Lavorazioni in quota – Morte del lavoratore - Priorità delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali**

In tema di sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori in quota, si è ritenuto responsabile il datore di lavoro dell'incidente mortale occorso ad un suo dipendente, per non avere previsto dispositivi di sicurezza collettivi (ad es. reti anticaduta, sottopalchi), anziché di tipo individuale, poiché le cinture di sicurezza, pur - in effetti - distribuite ai dipendenti, compreso il deceduto, ed agganciate alla linea-vita, con avvolgitori, nel caso di specie, non offrivano la sicurezza necessaria.

**Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 13 giugno 2024, n. 23661**

## **Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Lavorazioni in quota - Priorità delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali - Ragioni - Conseguenze**

In tema di sicurezza dei lavoratori che devono eseguire lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono atte ad operare anche in caso di omesso utilizzo da parte del lavoratore del dispositivo individuale, con la conseguenza che l'omessa adozione delle seconde non è sufficiente a determinarne la responsabilità per l'infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.

**Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 30 giugno 2021, n. 24908**

*l'esperto risponde*

## La decurtazione dei punti dalla patente a crediti

Carmelo Catanoso,

*Il Sole24 Ore, estratto da "L'Esperto risponde", 30 dicembre 2024*

**D)** *Se un'impresa senza attestazione Soa (società organismo di attestazione) commette una irregolarità, vengono decurtati punti dalla patente. Quali sono le conseguenze se la stessa irregolarità viene commessa da un'impresa con attestazione Soa?*

**R)** Trattandosi Come previsto dall'articolo 27, comma 6, del Dlgs 81/2008, la decurtazione dei crediti avviene solo dopo un provvedimento definitivo emanato nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. I provvedimenti definitivi, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 7, del Dlgs 81/2008, sono soltanto le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzioni di cui all'articolo 18 della legge 689/1989.

L'adempimento alle prescrizioni emanate da un organo di vigilanza, con l'eliminazione delle violazioni riscontrate e il pagamento delle sanzioni, estingue il reato, come previsto dal Dlgs 758/1994, e non porta alla decurtazione dei crediti, in quanto questo provvedimento non rientra fra i "provvedimenti definitivi" previsti dal citato articolo 27, comma 7.

La certificazione Soa è un'attestazione obbligatoria che riguarda la partecipazione alle gare d'appalto per i lavori pubblici. Questa attestazione serve a dimostrare che un'impresa del settore delle costruzioni possiede requisiti e capacità adeguate a eseguire le opere pubbliche secondo una serie di importi. Sono previste 10 classifiche di qualificazione, dalla classe I (lavori fino a un importo di 258.000 euro) alla classe X (lavori oltre un importo di 15.494.000 euro).

Le imprese con attestazione Soa almeno di III classe (lavori fino alla somma di 1.033.000 euro) sono esenti dall'obbligo della patente a crediti e non sono, pertanto, soggette alla decurtazione dei crediti. Le imprese con un'attestazione Soa inferiore alla terza classe sono, invece, obbligate a chiedere la patente a crediti e, pertanto, sono soggette alla decurtazione dei crediti a fronte di un provvedimento definitivo.

*l'esperto risponde*

## Chi firma l'accertamento sulla sicurezza dei carroponti

*Carmelo Catanoso,*

*Il Sole24 Ore, estratto da "L'Esperto risponde", 9 dicembre 2024*

**D)** *In un'azienda metalmeccanica, chi può firmare il rapporto d'intervento relativo alla verifica annuale e alla manutenzione di carroponti, dichiarando di avere accertato che i lavori sono stati eseguiti correttamente? Può firmare anche un operaio o un impiegato?*

**R)** Trattandosi di verifiche periodiche previste dalla legge a carico del datore di lavoro, è questo il soggetto che si deve accertare che i lavori siano stati eseguiti correttamente.

Ciò non toglie che, in base all'organizzazione dell'impresa, il datore di lavoro possa trasferire con delega (ex articolo 16 del Dlgs 81/2008) tale incombenza a un altro soggetto, ma solo se questi è in possesso di competenze adeguate.

*rassegna normativa***G.U. 3 dicembre 2024, n. 283 - G.U. 4 gennaio 2025, n. 3****MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 20 novembre 2024**

Attuazione del decreto del 6 agosto 2024, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti. (24A06359) Pag. 66  
(G.U. 3 dicembre 2024 n. 283)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 - ORDINANZA 21 novembre 2024**

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Fornitura di defibrillatori automatici esterni (DAE) e dei relativi servizi afferenti alla realizzazione del piano per la realizzazione del progetto di cardio-protezione di Roma Capitale e dell'intervento n. 228 del programma dettagliato degli interventi giubilari. (Ordinanza n. 46). (24A06324) Pag. 74  
(G.U. 3 dicembre 2024 n. 283)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 - ORDINANZA 6 novembre 2024**

Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche ordinanze speciali n. 31 del 31 dicembre 2021 e n. 39 del 23 dicembre 2022. (Ordinanza speciale n. 90/2024). (24A06389) Pag. 94  
(G.U. 3 dicembre 2024 n. 283)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 22 novembre 2024**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze ed il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa. (Ordinanza n. 1112). (24A06397) Pag. 92  
(G.U. 4 dicembre 2024 n. 284)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2024**

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (24A06404) Pag. 23  
(G.U. 5 dicembre 2024 n. 285)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 27 novembre 2024**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024 nel territorio delle Province di Bergamo e di Brescia. (Ordinanza n. 1113). (24A06431) Pag. 36  
(G.U. 5 dicembre 2024 n. 285)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 28 novembre 2024**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 1114). (24A06405) Pag. 42  
(G.U. 5 dicembre 2024 n. 285)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2024**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena. (24A06650) Pag. 1  
(G.U. 14 dicembre 2024 n. 293)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2024**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoirà, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuornè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di

Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli. (24A06651) Pag. 2  
(G.U. 14 dicembre 2024 n. 293)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DECRETO 3 dicembre 2024**

Modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e per la Maritime Security - Codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati. (Decreto n. 1986/2024). (24A06577) Pag. 88  
(G.U. 16 dicembre 2024 n. 294)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 6 dicembre 2024**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena. (Ordinanza n. 1115). (24A06614) Pag. 142  
(G.U. 16 dicembre 2024 n. 294)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
DECRETO 17 ottobre 2024**

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). (24A06732) Pag. 62  
(G.U. 17 dicembre 2024 n. 295)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 9 dicembre 2024**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Umbria in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia. (Ordinanza n. 1117). (24A06740) Pag. 96  
(G.U. 18 dicembre 2024 n. 296)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 9 dicembre 2024**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara. (Ordinanza n. 1118). (24A06741) Pag. 98  
(G.U. 18 dicembre 2024 n. 296)

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
COMUNICATO**

Avviso pubblico ISI 2024 per il finanziamento di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (24A06697) Pag. 102  
(G.U. 18 dicembre 2024 n. 296)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 5 novembre 2024**

Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL. (24A06664) Pag. 27  
(G.U. 19 dicembre 2024 n. 297)

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
COMUNICATO**

Entrata in vigore della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981. (24A06803) Pag. 34  
(G.U. 24 dicembre 2024 n. 301)

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
COMUNICATO**

Entrata in vigore del Protocollo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002. (24A06804) Pag. 34  
(G.U. 24 dicembre 2024 n. 301)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2024**

Adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI). (24A06962) Pag. 19  
(G.U. 27 dicembre 2024 n. 302)

**MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (24A06841) Pag. 84  
(G.U. 27 dicembre 2024 n. 302)

**MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (24A06844) Pag. 84  
(G.U. 27 dicembre 2024 n. 302)

**LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203**

Disposizioni in materia di lavoro. (24G00218) Pag. 1  
(G.U. 28 dicembre 2024 n. 303)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 12 dicembre 2024**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuornè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli. (Ordinanza n. 1119). (24A06910) Pag. 50  
(G.U. 28 dicembre 2024 n. 303)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 18 dicembre 2024**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività e delle funzioni di Commissario delegato e di soggetto responsabile per la Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 1120). (24A06944) Pag. 57  
(G.U. 28 dicembre 2024 n. 303)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 18 dicembre 2024**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività e le funzioni di commissario delegato e soggetto responsabile poste in capo al Presidente della Regione Liguria. (Ordinanza n. 1121). (24A06945) Pag. 62  
(G.U. 28 dicembre 2024 n. 303)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - COMUNICATO**

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (24A06932) Pag. 81  
(G.U. 28 dicembre 2024 n. 303)

**DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2024, n. 208**

Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (24G00232) Pag. 1  
(G.U. 31 dicembre 2024 n. 305)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 24 dicembre 2024**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, con riferimento a specifiche esigenze verificatesi sul territorio della Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 1122). (24A07020) Pag. 37  
(G.U. 31 dicembre 2024 n. 305)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 29 dicembre 2024**

Disposizioni urgenti di protezione civile per regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 1123). (24A07062) Pag. 50  
(G.U. 3 gennaio 2025 n. 2)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 6 dicembre 2024**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma. (Ordinanza n. 1116). (25A00034) Pag. 42  
(G.U. 4 gennaio 2025 n. 3)

## appuntamenti della Fondazione



### 18 febbraio Bruxelles, Parlamento Europeo SALA SPINELLI RH1

*"Salute e sicurezza sul lavoro: Abilitare, conoscere e regolamentare le nuove frontiere del mondo del lavoro"*

**L'evento costituirà aggiornamento formativo per RSPP/ASPP, RLS, Formatori sicurezza, DL, Dirigenti e Preposti.**

Con sempre maggiore frequenza assistiamo a ricorso, in merito a decisioni e controlli organizzativi nelle imprese, a processi basati su strumenti algoritmici ed Intelligenza Artificiale, che aprono nuove frontiere nell'ambito dell'organizzazione d'impresa, a cui non delegare totalmente la sovranità dello spazio digitale nelle imprese.

Siamo tutti parte, con i nostri comportamenti responsabili, di un insieme unitario di sicurezza e benessere collettivo. Le domande, i quesiti di ordine scientifico, filosofico e giuridico posti dall'utilizzo di simili tecnologie sono molteplici e superano allo stato attuale le nostre singole capacità di risposta.

Riteniamo opportuno interrogarci sui processi di umanizzazione del sistema prevenzionistico aziendale, uscendo dal vecchio schema giuridico della cosiddetta "responsabilità a cascata", e avviare un confronto aperto a tutti i soggetti del sistema economico/produttivo europeo, rappresentanze parti sociali, attori istituzionali e politici, in merito alle nuove sfide in materia di salute e sicurezza del lavoro, poste dall'emergere delle nuove tecnologie digitali, quali IA e la robotica.

Il confronto tra i vari attori europei, esponenti del mondo scientifico e culturale, istituzionale e sociale, **si svolgerà a Bruxelles presso il Parlamento Europeo (Sala Spinelli RH1) il 18 febbraio 2025 con orario 10.00-13.00/14.00-16.00**, nel corso del quale saranno approfondite anche la *Direttiva piattaforme*, il *Regolamento sull'IA* e il nuovo *Regolamento*

*macchine.*

Per ulteriori informazioni sull'evento e le modalità di partecipazione segui i canali social della Fondazione Rubes Triva o iscriviti alla newsletter sul sito [www.festivalsalutesicurezzalavoro.it](http://www.festivalsalutesicurezzalavoro.it) .



**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva**

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Viale Sarca 223 - 20126 Milano

**Redazione:** 24 ORE Professionale

**© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.